



# COMUNE DI GROSSETO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Pianificazione Urbanistica



## Variante al Regolamento Urbanistico

**NTA: art. 131 (serre) e Titolo III (autolavaggi)**

**VAL 03: (isole ecologiche)**

*AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

e

## *DOCUMENTO PRELIMINARE*

*ai sensi dell'art. 8, comma 5 della LRT 10/2010*

**IL COORDINATORE**

Arch. Marco De Bianchi

**PROGETTISTA**

Arch. Marco De Bianchi

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Elisabetta Frati

**GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**

Spartaco Betti

**ASPETTI DELLA VALUTAZIONE**

Dott.ssa Marta Baici

**ASSISTENZA AMMINISTRATIVA**

Dott.ssa Letizia Corso

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>QUADRO CONOSCITIVO.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Pianificazione comunale .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Il Regolamento Urbanistico .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Il Piano Strutturale.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Pianificazione Sovracomunale.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Il Piano di Indirizzo Territoriale.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Piano Comunale di Classificazione Acustica.....</b>	<b>9</b>
<b>4. OBIETTIVI DELLA VARIANTE.....</b>	<b>10</b>
<b>5. IL SISTEMA DEI VINCOLI.....</b>	<b>11</b>
<b>6. PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA</b>	
<b>D.Lgs.152/2006 e L.R.10/2010.....</b>	<b>12</b>
<b>6.1 Riferimenti normativi nazionali e regionali.....</b>	<b>12</b>
<b>6.2 Documento Preliminare di cui all'art. 23 della LRT 10/2010</b>	
<b>Riferimenti metodologici.....</b>	<b>13</b>
<b>6.3 Scopo del Documento.....</b>	<b>14</b>
<b>6.4 Obiettivi generali della valutazione ambientale strategica.....</b>	<b>14</b>
<b>6.5 I soggetti competenti in materia ambientale SCA.....</b>	<b>15</b>
<b>6.6 i Contenuti e gli obiettivi.....</b>	<b>17</b>
<b>6.7 I criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale: struttura e</b>	
<b>contenuti.....</b>	<b>17</b>
<b>6.7.1 Verifica di coerenza.....</b>	<b>18</b>
<b>6.7.2 Caratterizzazione dello stato dell'ambiente e sua evoluzione</b>	
<b>probabile senza la variante al Regolamento Urbanistico.....</b>	<b>18</b>
<b>6.7.3 Problematiche di natura ambientale.....</b>	<b>19</b>
<b>6.7.4 Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,</b>	
<b>comunitario o degli stati membri.....</b>	<b>19</b>
<b>6.7.5 Individuazione e valutazione degli impatti significativi.....</b>	<b>20</b>
<b>6.7.6 Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali</b>	
<b>impatti negativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione dellavariante...20</b>	
<b>6.7.7 Le ragioni della scelta delle alternative individuate.....</b>	<b>20</b>
<b>6.7.8 Indicazioni delle misure di monitoraggio ambientale.....</b>	<b>20</b>
<b>6.7.9 Sintesi non tecnica delle informazioni.....</b>	<b>21</b>
<b>6.8 ART. 22, LRT 10/2010 - Procedura per la fase preliminare. Riferimenti</b>	
<b>metodologici.....</b>	<b>21</b>
<b>6.8.1 Procedura per la verifica di assoggettabilità – art. 22 della LRT</b>	
<b>10/2010.....</b>	<b>21</b>
<b>7. Considerazioni Finali.....</b>	<b>23</b>

# INTRODUZIONE

La presente proposta di variante al vigente Regolamento Urbanistico, approvato con DCC nn. 48/2013, 35 e 115/2015, riguarda tre modifiche.

La prima modifica consiste nella variazione della Disciplina delle Funzioni, Titolo III delle NTA, al fine di escludere l'insediamento di autolavaggi nei tessuti prevalentemente residenziali; la seconda proposta di modifica riguarda l'art. 5, c. 2, dell'elaborato VAL\_03, in relazione alla collocazione delle isole ecologiche negli interventi edificatori di nuova realizzazione; l'ultima proposta di modifica attiene un intervento manutentivo più significativo, consistente nell'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del RU, art. 131 "Serre fisse e serre con copertura stagionale o pluriennale", a quanto contenuto nel Regolamento Regionale del 25 agosto 2016, n. 63/R, Regolamento redatto in attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale, nonché una disciplina specifica per la realizzazione di serre a servizio dell'attività agricola.

La presente proposta di variante costituisce di fatto una parziale anticipazione del percorso di revisione del RU, per il quale l'Amministrazione Comunale si è già attivata con Determinazioni dirigenziali nn° 2580 del 28/12/2017, 396 del 28/02/2018 e 591 del 23/03/2018 per l'avvio della procedura, che sarà svolta in modalità telematica, per l'affidamento del servizio per la elaborazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di Grosseto, che sarà redatto in conformità alla LRT 65/2014 e al PIT PPR.

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della LRT 65/2014, i comuni possono, ai sensi dell'art. 222, adottare ed approvare varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico che contengano anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'art. 224, previo parere favorevole della Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25. Le lievi modifiche al Titolo III delle NTA e alla VAL\_03 riguardano esclusivamente i centri urbani, avrebbero quindi potuto seguire la procedura di variante semplificata di cui agli art. 30-32 della LRT 65/2014; si è ritenuto, per economicità amministrativa, accorpare queste modifiche alla revisione dell'art. 131 delle NTA riguardante le serre ed avviare un unico procedimento ai sensi dell'art. 17 della stessa legge.

Trattandosi di una variante che non interferisce nelle attività di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio e non prevede nuovi interventi di trasformazione di cui all'art. 95 c. 1 lett. b) della LRT 65/2014 o modifica di quelli già previsti nel RU e, ricorrendo invece le condizioni di cui all'art. 25 comma 2, lettera e) ter, non occorre attivare il procedimento per la convocazione della Conferenza di Copianificazione.

Il presente atto costituisce avvio del procedimento costituisce sia a fini urbanistici, art. 17 e seguenti della LRT 65/2014, che ai fini della valutazione ambientale strategica secondo quanto previsto dalla LRT 10/2010, nonché ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR. Nel rispetto pertanto di quanto dettagliatamente previsto dall'Accordo tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo e Regione Toscana, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della LRT 65/2014 e ai sensi dell'art. 21, comma 3, verranno svolte le procedure di conformazione e o di adeguamento previste.

## **QUADRO CONOSCITIVO**

### **1. Pianificazione comunale**

#### **1.1 Il Regolamento Urbanistico**

Il vigente Regolamento Urbanistico in relazione alle parti oggetto di modifica prevede:

-Il Piano delle Funzioni, disciplinato dal Titolo III delle NTA di RU, non contempla l'attività di autolavaggio in maniera puntuale tra quelle elencate all'art. 150, fatta eccezione per un generico riferimento alle attività di servizio per la mobilità.

-L'elaborato VAL\_03 contiene le Prescrizioni di carattere ambientale degli interventi di trasformazione previsti dai piani attuativi o progetti unitari (rif. art. 22 delle NTA del RU) e Sistema di Monitoraggio del Regolamento. L'art. 5 detta le condizioni riferite alla componente rifiuti; nello specifico, al c. 2, si prevede che, nei Piani Attuativi, l'area da destinare alla realizzazione di spazi appositamente attrezzati per il deposito dei rifiuti solidi urbani, la raccolta differenziata, la raccolta della frazione umida ed altre frazioni definite dal gestore del servizio si collochino su aree private, previo assenso del soggetto gestore stesso.

-L'art. 131 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente testualmente prevede:

*“ART. 131 Serre fisse e serre con copertura stagionale o pluriennale*

*1. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione orticola o florovivaistica, costituiti da materiali in tutto o in massima parte trasparenti, atti a consentire il passaggio della luce e la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall'ambiente esterno.*

2. *La costruzione ed installazione di serre, di qualunque tipologia, è consentita alle sole aziende agricole; le serre non possono essere soggette a cambio della destinazione d'uso, né a cambio della destinazione di utilizzo.*
3. *È ammessa la realizzazione di serre fisse soltanto in seguito dell'approvazione del P.A.P.M.A.A., che dimostri l'effettiva necessità della realizzazione di tali nuove costruzioni per la corretta gestione e conduzione dell'azienda agricola. Nella convenzione o atto unilaterale d'obbligo dovrà essere riportata l'indicazione che, la realizzazione della serra non costituisce volume urbanistico riutilizzabile. Alla fine dell'attività la stessa dovrà essere completamente rimossa ed effettuato il ripristino dello stato originario dei luoghi; in alternativa potrà essere rinnovata la convenzione/atto unilaterale d'obbligo*
4. *La struttura della serra dovrà essere realizzata in ferro o in alluminio verniciati con specchiature che potranno essere in vetro policarbonato o materiali simili. Le strutture portanti potranno essere in muratura intonacata o facciavista, il basamento potrà essere in cemento o altro materiale lapideo.*
- 4.bis *Le serre fisse non dovranno superare i mq. 1000,00 di superficie per ciascuna serra e potranno raggiungere un'altezza massima al colmo di mt. 5,00. per la realizzazione delle serre fisse non potrà essere utilizzato più del 50 % del volume ammissibile per l'azienda con riferimento ai rapporti massimi tra volumi edilizi e superfici fondiarie determinate dall'Amm.ne provinciale nel P.T.C.P. vigente. Inoltre se previste da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente potranno essere realizzate solo nelle aree specializzate previste del Piano Strutturale. Comunque nel rispetto dei criteri insediativi determinati per i nuovi annessi agricoli.*
5. *Le serre a copertura stagionale o pluriennale di norma saranno costruite con materiali plastici, avranno strutture leggere di ancoraggio, non saranno dotate di impianti fissi di condizionamento atmosferico, di irrigazione o di illuminazione*
6. *Nel rispetto dei valori agrari, l'installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. Tale comunicazione riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita a condizione che:*

- a. *il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;*
- b. *l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e 7 metri al colmo. Nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del colmo;*
- c. *non siano realizzate su basamento in cemento ma con ancoraggi semplici e non permanenti*
- d. *le distanze minime non siano inferiori a:*
  - *metri 5 dalle abitazioni sul fondo;*
  - *metri 10 da tutte le altre abitazioni tale distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;*
  - *metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5,*
  - *metri 1 se questa altezza è uguale o inferiore a metri 5;*
- e. *le distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della Strada.*

7. *Nella comunicazione presentata dal titolare dell'azienda agricola, sono indicate:*

- *le esigenze produttive;*
- *la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;*
- *i materiali utilizzati;*
- *l'indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;*
- *la data di rimozione. Per le serre con copertura stagionale, l'impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura. Per le serre di utilizzo pluriennale, con ciclo massimo 5 anni, si dovrà comunicare il periodo effettivo di utilizzo entro ogni anno solare e le porzioni che saranno aperte o smontate durante il momento di riposo. In ogni caso, durante il periodo di riposo, si dovranno eliminare residui ed attrezzature dal terreno.*
- *Le serre con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.”*

## **1.2 Il Piano Strutturale**

Il Piano Strutturale e il Piano dei Tempi e degli Orari è stato approvato con Deliberazione consiliare n. 43 del 08.04.2006, Deliberazione consiliare n. 92 del 15.11.2006 e Deliberazione consiliare n. 11 del 09.02.2007. Successivamente con Deliberazione consiliare n. 114 del 3/10/2011 è stata approvata una prima variante al Piano Strutturale per adeguamenti al mutato quadro

normativo regionale, cui è fatto seguito una revisione dei criteri di dimensionamento approvata con DCC n. 45 del 29.07.2016.

Il Piano Strutturale vigente all'art. 34 delle NTA “Criteri di intervento per la nuova edificazione” prevede:” (...) - *il Regolamento Urbanistico definirà gli eventuali ambiti territoriali dove non ammettere serre mobili; - le serre fisse potranno essere realizzate secondo i criteri e le modalità di cui alla legislazione regionale vigente (...).* Nulla dispone invece in materia di autolavaggi e/o di isole ecologiche.

Nei contenuti del Piano Strutturale non si rilevano pertanto elementi ostativi all'adozione della presente proposta di variante per la disciplina sulle serre, né per quanto riguarda le modifiche da apportare al Piano delle Funzioni, Titolo III delle NTA e all'art. 5 dell'elaborato VAL\_03.

## **2. Pianificazione Sovracomunale**

### **2.1 Il Piano di Indirizzo Territoriale**

Con deliberazione del Consiglio Regionale Toscana del 27 marzo 2015 è stato approvato l'atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65. Il territorio del Comune di Grosseto risulta disciplinato dall'ambito 18 “Maremma Grossetana”.

L'ambito della Maremma grossetana si contraddistingue per un mosaico articolato di paesaggi generato dalla compresenza di ambienti di collina, di pianura e costieri. Caratterizzano l'ampia compagine collinare i rilievi di formazione geologica più antica (termine meridionale della Dorsale Medio-Toscana, Colline di Montepescali-Batignano, Monti dell'Uccellina) - dalla morfologia aspra e dominati da formazioni boschive (cerrete, leccete, macchia mediterranea, sugherete), rilievi più addolciti (nella restante parte collinare) - in cui il bosco si contrae a vantaggio di coltivi e pascoli. Il sistema insediativo della collina si struttura lungo la Valle del fiume Ombrone (borghi fortificati medievali, localizzati in posizione strategica - sulla sommità o a mezza costa - e sviluppati lungo i percorsi collinari) e sulle Colline dell'Albegna (nuclei compatti medievali - rocche, edifici religiosi, castelli e borghi - arroccati sulle sommità dei versanti e lungo la viabilità di crinale). Qui i nuclei, spesso di impianto medievale - collocati in posizione dominante, dalla morfologia compatta, non di rado murati (Pereta, Magliano, Montiano, Pari, Casale di Pari, Cinigiano, Civitella Marittima, Sasso d'Ombrone, Campagnatico, Batignano) hanno visto salvaguardati i rapporti originari con l'intorno coltivato. A distinguere la vasta porzione pianeggiante contribuiscono gli importanti processi di bonifica succedutisi nel tempo (da quelli di epoca lorenese, a quelli dell'Opera Nazionale Combattenti e della riforma fondiaria, attuata dall'Ente Maremma a metà del Novecento), la

ricchezza del reticolo idrografico naturale (fiumi Ombrone e Bruna), il ruolo strutturante della città di Grosseto (nucleo medievale sorto su una grande conoide terrazzata, originatosi da un castello e circondato dalle splendide mura di epoca medicea). Il disegno paesistico della piana bonificata si differenzia (anche) per la qualità storico-testimoniale dell'assetto insediativo: la rete di manufatti e infrastrutture idrauliche, l'impianto di nuclei e aggregati rurali (distribuiti su percorsi a pettine), il sistema di fattorie storiche. Via via che la pianura si avvicina alla costa, emerge un paesaggio di particolare bellezza, caratterizzato da notevoli valori storico-testimoniali ed ecologici, quasi completamente tutelato da siti di interesse regionale, comunitario o da zone a protezione speciale: importanti paesaggi dunali e rocciosi, spesso in connessione con aree umide relittuali in aree retrodunali, il significativo impianto insediativo storico (sistema di torri costiere, rete di castelli a dominio delle valli, ecc.).

Nei contenuti del PIT, anche in esito all'esame degli obiettivi e delle Direttive non si rilevano elementi ostativi all'adozione della presente proposta di variante.

## 2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento

Con DCP n. 20 del 11/06/2010 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento, adottato con DCP n.21 del 20/04/2009.

L'art. 23 delle norme in materia di sviluppo rurale al comma 9 elenca direttive di carattere generale a cui attenersi al fine di ottimizzare la contestualizzazione degli interventi; tra queste direttive, per la realizzazione di serre, si evidenziano come particolarmente significative le seguenti:

“... ”

*–sviluppare la configurazione insediativa e il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;*

*–definizione di accorgimenti (collocazione siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l'impatto paesaggistico;*

*–dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, cuneo salino, ecc).”*

Mente il comma 10 prevede:” *I P.S. disciplineranno l'installazione di serre, in particolare:*

*–distinguendo tra impianti permanenti e temporanei;*

*–condizionando la realizzazione di impianti permanenti ai seguenti requisiti:*

*–prevedere criteri insediativi e modalità di aggregazione appositamente specificati in coerenza con il precedente c. 9 del presente articolo; inoltre, se previsti da aziende agricole prive di un nucleo*



*poderale esistente, essere compresi nelle aree riservate dal P.S. alle colture ortoflorovivaistiche specializzate.”*

Nei contenuti del PTC non si rilevano elementi ostativi all'adozione della presente proposta di variante nel suo complesso; riguardo l'installazione di serre, vengono fornite indicazioni su aree sensibili nonché l'individuazione di elementi di mitigazione per contenerne l'impatto paesaggistico.

### **3. Piano Comunale di Classificazione Acustica**

Con D.C.C. n. 47/2013 è stato approvato ed in parte riadottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Grosseto, poi definitivamente approvato con DCC n. 34/2015.

In base al DPCM del 14/11/97 esso individua le seguenti classi di destinazione d'uso del territorio comunale:

Classe I -Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II -Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali artigianali e industriali.

Classe III -Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV -Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande

comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V -Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI -Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Le modifiche da apportare con la presente proposta di variante al Piano delle Funzioni, Titolo III delle NTA, all'art. 5 dell'elaborato VAL\_03 e all'art. 131 delle NTA di RU, che verranno elaborate con l'adozione della variante, non comportano la modifica delle classi di destinazione d'uso del territorio comunale.

## **4. OBIETTIVI DELLA VARIANTE**

La presente proposta di variante al RU è finalizzata:

-ad apportare lievi modifiche alla Disciplina delle Funzioni, Titolo III delle NTA, al fine di normare l'insediamento di autolavaggi nei tessuti prevalentemente residenziale;

-alla modifica dell'art. 5, c. 2, dell'elaborato VAL\_03, che viene corretto andando ad individuare in via preferenziale la collocazione delle isole ecologiche su aree pubbliche, anziché su aree private, nella fase di progettazione di Piani Attuativi;

-alla modifica dell'art. 131 delle NTA di RU, per quanto riguarda le serre, in recepimento del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R.

L'obiettivo generale principale della proposta di variante è compiere una attività di "Manutenzione" del Regolamento Urbanistico mediante adeguamento a strumenti legislativi e normativi sovraordinati e sopravvenuti, in una logica di semplificazione e snellimento dei procedimenti edilizi.

Apportare una serie di correzioni e adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione, in particolare all'art. 131 per quanto riguarda le serre, risponde alla esigenza di facilitare l'applicazione delle stesse e far fronte alle richieste degli operatori economici, intervenendo in coerenza con la strumentazione urbanistica comunale e sovracomunale, promuovendo l'attivazione di un processo di ripresa economica, mediante modifiche all'articolato delle norme rispondenti al mutato quadro

normativo regionale. All'eliminazione dal RU di una serie di definizioni tecniche, in conseguenza del recepimento automatico dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Le modifiche oggetto di variante ed in particolare la modifica normativa dell'art. 131 delle NTA di RU, dovranno prevedere una puntuale e differenziata disciplina per le aree interessate dai vincoli paesistici, storici e ambientali.

## 5. SISTEMA DEI VINCOLI

Il territorio comunale è interessato dal seguente quadro di tutele:

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004:
- D.M. 07/02/1997 G.U. 64 del 1977 denominato *"Zona comprendente le colline Monteleoni ed il convento della nave, il convento di Batignano ed i centri abitati di Montorsaio e Sticciano"*
- D.M. 28/07/1971 G.U. 210 del 1971 denominato *"Zona di Roselle"*
- D.M. 07/12/1973 G.U. 36 del 1974 denominato *"Zona di Alberese ai piedi dei Monti dell'Uccellina"*
- D.M. 16/06/1962 G.U. 239 del 1962 denominato *"Zona di Alberese ai piedi dei Monti dell'Uccellina"*
- D.M. 27/03/1958 G.U. 105 del 1958 denominato *"Zona della pineta litoranea detta del Tombolo"*
- D.M. 03/07/1967 G.U. 183 del 1967 denominato *"Zona sita nel territorio del Comune di Grosseto, costituita dalla pineta litoranea a monte della strada litoranea"*
- D.M. 18/04/1959, 22/05/1959, 23/05/1959 notificati ad personam denominato *"Sughereta di Rispecchia"*
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004
- lett. a) *"Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare"*
- lett. b) *"Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi"*
- lett. c) *"I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini o per una fascia di 150 metri ciascuna"*
- lett. f) *"I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi"*
- lett. g) del D.Lgs 42/04 *"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*
- lett. h) *"Le zone gravate dagli usi civici"*
- lett. i) *"Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448"*
- lett. m) *"Le zone di interesse archeologico"*.

Durante la fase di predisposizione del nuovo apparato normativo in variante, si terrà conto della localizzazione dei suddetti vincoli e sarà elaborata una disciplina differenziata nel rispetto dei singoli valori tutelati.

## **6. PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA D.Lgs.152/2006 e L.R.10/2010**

### **6.1 Riferimenti normativi nazionali e regionali**

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione con la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. All'interno della valutazione sono presi in considerazione gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle scelte di piani e programmi.

La procedura di VAS serve a fornire gli elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell'ambiente.

La VAS è regolata dalle seguenti disposizioni legislative:

**Direttiva 2001/42/CE** con cui l'Unione Europea, secondo un approccio che pone al vaglio le previsioni prima ancora che i progetti, disciplina lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e del correlato Rapporto ambientale, per i piani e programmi che hanno effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale. La direttiva pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante l'elaborazione di piani o programmi.

**Normativa statale.** In Italia la normativa di attuazione della direttiva comunitaria è costituita dal D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs. 4/08, dal D.Lgs 128/10 e dal D.Lgs 129/10.

**Normativa regionale.** In Toscana la VAS è disciplinata secondo la legge regionale 10/2010, modificata dalla l.r. 69/2010 e dalla l.r. 6/2012.

La presente variante urbanistica, essendo una variante normativa con rilevanza non sostanziale, si pone tra i piani ed i programmi per i quali è necessaria una valutazione ambientale da eseguirsi mediante procedura di verifica di assoggettabilità a VAS; infatti le modifiche da introdurre non

incidono sul quadro di riferimento dello strumento di pianificazione territoriale. Pertanto, il presente documento preliminare avrebbe potuto seguire l'art. 22 della LRT 10/2010, tuttavia, per esigenze di semplificazione ed economia dei tempi di conclusione del procedimento di valutazione si è optato per il ricorso all'art. 8, c. 5 della medesima legge che consente che *“per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all’articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente (...)*

*Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23”.*

Il presente avvio del procedimento è pertanto corredato dal documento preliminare di cui all'articolo 8, comma 5, LRT 10/2010, i cui contenuti sono quelli individuati agli artt. 22 - 23 della stessa legge. Le procedure previste per legge verranno svolte contestualmente al procedimento urbanistico integrandolo.

## **6.2 DOCUMENTO PRELIMINARE di cui all’art. 23 della LRT 10/2010. Riferimenti metodologici**

Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale il documento preliminare deve contenere:

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale di cui all'allegato 2 della LRT 10/2010.

Si possono individuare le seguenti fasi operative del processo di valutazione:

- **Fase preliminare** alla stesura del rapporto ambientale, in cui viene predisposto un documento preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. [Art.23 l.r.10/2010](#)
- **Elaborazione del rapporto ambientale**, fase nella quale viene elaborato il documento contenente tutte le informazioni necessarie per la VAS. [Art.24 l.r.10/2010](#)
- **Svolgimento delle consultazioni**: i documenti redatti vengono messi a disposizione, con vari mezzi, sia ai soggetti con competenze ambientali (SCA) che al pubblico. [Artt.22, 23 e 25 l.r.10/2010](#)

- **Valutazione** è svolta dall'autorità competente sui documenti di piano ed il rapporto ambientale tenendo conto degli esiti delle consultazioni, e si conclude con l'espressione del parere motivato. [Art.26 l.r.10/2010](#)
- **Decisione e informazione** circa la decisione è la fase di approvazione del piano da parte dell'autorità procedente e la relativa pubblicazione. [Artt.27 e 28 l.r.10/2010](#)
- **Monitoraggio** in-itinere ed ex-post degli effetti ambientali del piano o del programma. [Art.29 l.r.10/2010](#)

### **6.3 Scopo del documento**

La presente relazione costituisce il Documento Preliminare della V.A.S., ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i. Il documento in oggetto riporta i contenuti minimi e le indicazioni necessarie inerenti il Regolamento urbanistico relativamente ai possibili effetti ambientali significativi conseguenti l'attuazione dell'atto di governo medesimo ed i criteri e l'approccio metodologico che verrà seguito per la successiva redazione del Rapporto ambientale di cui all'art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i.

Il documento preliminare deve essere inviato, da parte del proponente, a tutti i soggetti con competenze ambientali (di seguito S.C.A.) individuati e riportati al paragrafo 6.5 ed all'Autorità Competente, al fine di acquisire osservazioni e contributi, per meglio definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni e delle analisi da svolgere nella successiva fase di redazione del Rapporto ambientale.

### **6.4 Obiettivi generali della valutazione ambientale strategica**

La procedura di V.A.S. ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie della variante al Regolamento urbanistico rispetto agli obiettivi di sostenibilità del Piano Strutturale vigente e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore, nonché la partecipazione della collettività, nella forma individuata, alle scelte di governo del territorio. Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell'elaborazione della variante del Regolamento urbanistico, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione di cui si dovrà tener conto nelle successive fasi di attuazione della variante al Regolamento Urbanistico.

La V.A.S. è avviata durante la fase preparatoria dello strumento urbanistico, ed è estesa all'intero percorso decisionale, sino all'adozione e alla successiva approvazione dello stesso.

Essa rappresenta l'occasione per integrare nel processo di pianificazione, sin dall'avvio dell'attività, i seguenti elementi:

- aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza (scenario zero) rispetto al quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte del R.U.;
- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Regolamento urbanistico, su cui individuare misure di mitigazione/compensazione e su cui calibrare il sistema di monitoraggio.

La valutazione ambientale strategica è un procedimento “sistematico”, teso a valutare gli effetti ambientali di iniziative di piano, di programma, o di politica, al fine di garantire che le conseguenze delle scelte siano incluse e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, parimenti alle considerazioni di ordine economico e sociale.

Da tale definizione emerge come la V.A.S. rappresenti uno strumento importante a servizio della realizzazione concreta delle politiche dello “sviluppo sostenibile”, uno dei punti fermi di una moderna programmazione di ogni politica pubblica.

Elaborare un piano o programma in un quadro di valutazione strategica significa, ad un tempo:

- integrare la variabile ambientale nelle scelte programmatiche, sin dal momento della definizione dello scenario di base, delle alternative percorribili e dei criteri di valutazione;
- attivare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla formazione dell’atto di governo del territorio, in un’ottica di trasparenza, di dialogo e confronto, nonché in una logica forte di mutua responsabilizzazione, cooperazione e interazione tra diversi soggetti portatori di interessi;
- razionalizzare il processo di formazione e adozione della variante al Regolamento urbanistico, anche alla luce del principio della sussidiarietà, in specie, di tipo orizzontale, tra Enti pubblici.

La V.A.S. costituisce per i piani e i programmi a cui si applica, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.

Le verifiche di coerenza verticale e orizzontale, infatti, introducono la dimensione del rapporto tra il piano o programma oggetto di valutazione e la normativa e la pianificazione esistente, mettendone a confronto gli obiettivi strategici.

## **6.5 I soggetti competenti in materia ambientale SCA**

I Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), ai sensi dell'art. 20 della LRT 10/2010 sono le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione di piani o

programmi.

Essi sono individuati come segue, sentita l'Autorità competente:

- Regione Toscana
- Provincia di Grosseto
- Comune di Campagnatico
- Comune di Castiglione della Pescaia
- Comune di Gavorrano
- Comune di Magliano in Toscana
- Comune di Roccastrada
- Comune di Scansano
- ARPAT - Dip. Prov.le di Grosseto
- USL n. 9
- Consorzio di Bonifica Grossetana
- Comunità Ambito Toscana
- AATO n. 6 Grosseto
- Autorità per l'energia elettrica ed il Gas
- Tiemme Spa - Toscana Mobilità
- Parco Naturale della Maremma
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza Archeologica, per i beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Grosseto e Siena
- Sei Toscana
- Acquedotto del Fiora
- Bacino Regionale del fiume Ombrone

Il presente documento preliminare sarà trasmesso ai soggetti sopra individuati e una volta raccolti i pareri nei tempi previsti dalla legge, l'iter di pianificazione seguirà con la stesura di una proposta di Rapporto Ambientale la cui impostazione è definita nei successivi paragrafi.

La proposta di Rapporto Ambientale sarà messa a disposizione del pubblico, corredata di Sintesi non tecnica, dopo l'adozione della variante al Regolamento urbanistico, come previsto dalla normativa vigente.

Per garantire la partecipazione di cui all'art. 9 della L.R. 10/2010 e s.m.i., sono state individuate le seguenti forme di pubblicità:

- pubblicazione sul sito web del Comune;



- consultazione presso l'Ufficio Pianificazione urbanistica del Comune.

## **6.6 I contenuti e gli obiettivi**

I Contenuti e gli obiettivi della variante sono quelli indicati all'art. 4 del presente documento.

## **6.7 I criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale: struttura e contenuti**

Il ruolo della valutazione è di esaminare le scelte di pianificazione nel corso dell'iter di formazione della variante sia dal punto di vista della coerenza con gli obiettivi e con le strategie degli altri piani e programmi a livello comunale e sovracomunale sia dal punto di vista della sostenibilità, intesa in senso ampio, predisponendo anche gli strumenti atti a monitorare gli effetti futuri, in modo da assicurare l'elaborazione di un progetto organicamente coordinato agli altri che riguardano il territorio alle varie scale e nelle sue diverse componenti e il più largamente condiviso attraverso la diffusione delle informazioni e l'ascolto dei soggetti coinvolti.

Nel presente capitolo viene definita la struttura del Rapporto ambientale (di seguito R.A.) il cui indice deriva direttamente dai contenuti previsti all'allegato 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i.

In questa fase preliminare verranno inserite le informazioni e le analisi proprie del livello preliminare di valutazione.

Quindi nel R.A. saranno dettagliatamente illustrati i contenuti e gli obiettivi, le compatibilità ambientali e le modalità per il monitoraggio, in base all'art. 24 comma 1) lettera d) della L.R.T. n. 10 del 2010 e s.m.i..

Di seguito si indicano la struttura e l'indice del rapporto ambientale, secondo quanto disposto nell'Allegato 2 della L.R.T. n. 10 del 2010:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della variante in rapporto con la pianificazione sovraordinata;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del R.U.;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al R.U.;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al R.U.;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'inter-

relazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del R.U.;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del R.U. proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

### **6.7.1 Verifica di coerenza**

La Verifica di coerenza con gli strumenti della pianificazione sovraordinata è stata effettuata nella relazione illustrativa, mediante il confronto tra gli obiettivi generali del PIT con valenza di piano paesaggistico e del PTC e gli analoghi contenuti del RU, al fine di aggiornare la valutazione di coerenza dello strumento di pianificazione territoriale ai piani sovraordinati attualmente vigenti.

Le verifiche svolte, riportate al paragrafo 2 consentono di evidenziare un esito complessivamente positivo della valutazione, riscontrando una sostanziale coerenza tra gli obiettivi complessivi della variante al RU e gli strumenti di pianificazione sovraordinati. Tale quadro di analisi verrà implementato nelle successive fasi del procedimento, con l'elaborazione della proposta di norma modificata.

### **6.7.2 Caratterizzazione dello stato dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza la variante al Regolamento Urbanistico**

Tenuto conto che gli obiettivi della presente variante al RU sono principalmente di tipo socio economico, di seguito si analizzano nel dettaglio le modifiche normative apportate.

In particolare, per quanto attiene le modifiche all'art. 131 delle norme, in materia di serre, la variante è finalizzata a promuovere l'attivazione di un processo di ripresa del settore della produzione agricola, mediante interventi quali:

- facilitare l'applicazione delle norme e far fronte alle richieste degli operatori economici;

- adeguare la disciplina al mutato quadro normativo regionale.

Si ritiene che in assenza di tali azioni verrebbe fortemente penalizzato l'intero comparto agricolo, nonché il relativo indotto, determinando un ingessamento del settore ed il perdurare della crisi economica.

Per quanto attiene le modifiche alla Disciplina delle Funzioni, Titolo III delle NTA, l'introduzione di una norma che disciplini l'insediamento delle attività di autolavaggio, risponde all'esigenza di colmare un vuoto normativo, nell'ottica di un riordino ed una riqualificazione urbanistica ed igienico-sanitaria dei singoli contesti insediativi.

In assenza di tale intervento normativo e di un'analisi preventiva delle criticità, si potrebbe verificare una diffusione degli impianti in oggetto in contesti residenziali da tutelare sia dal punto di vista degli spazi fruibili, sia del deflusso delle acque di scarico, che dell'inquinamento acustico.

-La modifica dell'elaborato VAL\_03 che individua la collocazione delle isole ecologiche in via preferenziale su aree pubbliche, anziché private, risponde alle richieste del soggetto gestore del servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che riscontra difficoltà a poter accedere alle aree private/condominiali. Recentemente il Servizio Ambiente ha richiesto che le aree dove individuare le "isole ecologiche" siano normalmente aree pubbliche e soltanto eccezionalmente aree private, così come dall'applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti.

Si ritiene che in assenza di tali azioni verrebbe penalizzato il corretto svolgimento del servizio in oggetto; ciò comporterebbe la compromissione dell'ambiente, reso insalubre con conseguente disagio per i cittadini.

Nel R.A. saranno fornite indicazioni aggiuntive al fine di elaborare un quadro sintetico di base relativo all'attuazione del RU, mediante analisi dei dati.

### **6.7.3 Problematiche di natura ambientale**

Vista la natura della variante esclusivamente normativa, si ritiene che le modifiche proposte non determinino modifiche o aggravamenti della situazione ambientale, si ritiene altresì che la variante abbia effetti positivi e di tutela ambientale.

### **6.7.4 Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri**

La presente variante è finalizzata ad un aggiornamento normativo oltre che ad un adeguamento delle previsioni alle esigenze contemporanee della collettività che non interessano siti di importanza

regionale e non producono impatti sull'ambiente.

### **6.7.5 Individuazione e valutazione degli impatti significativi**

Gli aggiornamenti del regolamento alla legislazione nazionale e regionale di settore ed il suo adeguamento alle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati non producono significativi impatti sull'ambiente. Le modifiche del RU derivanti dagli adeguamenti alle normative sovraordinate si risolvono, per quanto riguarda gli effetti ambientali, in un sostanziale potenziamento dei dispositivi di tutela del territorio e dell'ambiente e di controllo e verifica degli effetti prodotti dalle trasformazioni previste. In sintesi da questo segmento della Variante non sono attesi possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Pertanto la predisposizione della norma terrà conto di questi aspetti.

### **6.7.6 Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione della variante**

In questa fase non è possibile sviluppare questo paragrafo in quanto si basa sulla valutazione degli effetti da trattarsi a conclusione del Rapporto Ambientale.

Nel Rapporto Ambientale saranno fornite indicazioni aggiuntive di compatibilità ambientale degli interventi.

Le informazioni fornite, frutto della considerazione di tutte le variabili ambientali utilizzate nella valutazione faranno riferimento a:

- valutazione di significatività degli effetti;
- definizione di possibili indirizzi di compatibilità o compensazione.

### **6.7.7 Le ragioni della scelta delle alternative individuate**

La valutazione delle alternative e delle scelte e le relative motivazioni saranno implementate nel Rapporto Ambientale. Nel presente documento sono stati delineati gli obiettivi strategici e le macroazioni da rendere efficaci con la variante al R.U.

### **6.7.8. Indicazioni delle misure di monitoraggio ambientale**

L'impostazione del sistema di monitoraggio degli effetti significativi sarà oggetto dei contenuti del Rapporto Ambientale. Esso dovrà contenere la descrizione delle misure previste in merito al

monitoraggio ed al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante proposta definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

### **6.7.9 Sintesi non tecnica delle informazioni**

La sintesi non tecnica verrà redatta nella fase successiva e a conclusione della stesura del Rapporto Ambientale, come prevede il comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i. Il documento sintetizzerà quanto sviluppato nel Rapporto Ambientale con un linguaggio non tecnico e non specialistico.

### **6.8 ART. 22, LRT 10/2010 - Procedura per la fase preliminare. Riferimenti metodologici**

Si possono individuare le seguenti fasi operative del processo di valutazione:

- *Orientamento* Elaborazione del Documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, in riferimento ai criteri dell'Allegato 1 della L.R. 10/2010.
- *Verifica* Trasmissione del documento preliminare e consultazione enti competenti interessati e acquisizione pareri.
- *Decisione* in merito alla verifica di esclusione dalla VAS e pubblicazione su siti web del proponente e dell'autorità competente circa la decisione di eventuale esclusione e delle relative motivazioni e prescrizioni.

### **6.8.1 Procedura per la verifica di assoggettabilità - Art. 22 della L.R. 10/2010 e smi**

- Trasmissione documento preliminare all'Autorità competente.
- Consultazioni entro 10 giorni dal ricevimento, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale sopra individuati, al fine di acquisire i pareri entro 30 giorni dall'invio.
- L'Autorità Competente, sentita l'Autorità procedente o il proponente verifica se la variante possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il Provvedimento di verifica, assoggettandolo o escludendolo dalla VAS e definendo ove occorra le necessarie prescrizioni entro 90 giorni dalla trasmissione iniziale. Qualora l'Autorità competente ritenga necessario procedere con la VAS, verrà integrato il Documento preliminare, di cui al precedente capitolo 6, per la definizione del Rapporto Ambientale.

Le conclusioni sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell'autorità competente.

### **6.8.2 I criteri dell'Allegato 1 alla LRT 10/2010**

Come richiesto dall'art.22, comma 1 della L.R. 10/2010 è ora necessario fornire gli elementi per accertare se la Variante proposta può produrre significativi impatti sull'ambiente secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla stessa legge.

Su tale quadro la Variante al RU per la modifica dell'**art. 131 (serre) e Titolo III (autolavaggi) delle NTA e della VAL 03 (isole ecologiche)** non produce impatti significativi: le funzioni infatti non cambiano rispetto a quanto già contenuto nel RU vigente, ma contribuiscono a riqualificare i contesti insediativi e agevolare le pratiche agricole.

#### **Caratteristiche del piano**

La variante non modifica le considerazioni ambientali contenute nel RU che promuove lo sviluppo sostenibile imponendo, tra l'altro, requisiti minimi obbligatori finalizzati al risparmio delle risorse ambientali, quale obiettivo primario della sostenibilità.

La variante di cui trattasi non è rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente e non si evidenzia alcuna problematica di natura ambientale connessa all'attuazione della variante stessa.

#### **Caratteristiche degli impatti**

La variante non produce impatti significativi sull'ambiente. Probabilità, durata, frequenza reversibilità, carattere cumulativo e natura transfrontaliera degli impatti sono elementi di valutazione che non riguardano la nostra variante.

#### **Rischi per la salute umana e per l'ambiente**

La Variante non produce rischi per la salute umana e per l'ambiente; piuttosto la finalità della variante rafforza gli elementi di difesa e di tutela del territorio. Anche per quanto riguarda i rischi per la salute umana non si ravvedono nella Variante elementi che possano determinare un incremento dei rischi. Non vi sono ragioni per prevedere incrementi di incidenti stradali, di infortuni sul lavoro o crescita di patologie legate a fenomeni di inquinamento atmosferico o idrico.

La Variante non riguarda in alcun modo aziende a rischio e con produzioni insalubri o pericolose.

#### **Valore e vulnerabilità delle aree**

L'allegato 1 della L.R. 10/2010 indica fra le possibili cause del valore e della vulnerabilità delle aree potenzialmente interessate dagli effetti della Variante, le speciali caratteristiche naturali o del

patrimonio culturale, il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, l'utilizzo intensivo del suolo.

Con la variante in oggetto non è da prevedersi il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite. Essa non aggrava le criticità ambientali esistenti, ma tende a risolverle nell'ambito di applicazione del regolamento stesso.

Per quanto riguarda l'uso intensivo del suolo, la Variante non determina incrementi delle capacità edificatorie del Piano.

**Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.**

All'interno del territorio comunale di Grosseto sono presenti 10 Siti di Importanza Regionale SIR:

SIR 109 “Monte Leoni”, SIR 110 “Poggio di Moscona”, SIR 111 “Padule di Diaccia Botrona”, SIR 112 “Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto”, SIR 113 “Padule della Trappola, Bocca d’Ombrone”, SIR 114 “Pineta Granducale dell’Uccellina”, SIR 115 “Dune costiere del Parco dell’Uccellina”, SIR 116 “Monti dell’Uccellina”, SIR 122 “Formiche di Grosseto”, SIR 136 “Pianure del Parco della Maremma”.

La variante non interessa siti di importanza regionale ed i suoi contenuti inoltre non producono impatti su tali aree.

## **7. Considerazioni finali**

Rispetto ai criteri per la verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di cui all'Allegato n.1 della L.R. 10/2010, i contenuti della Variante al RU, descritti nei precedenti paragrafi presentano le seguenti caratteristiche:

- non costituiscono quadro di riferimento per progetti elencati negli allegati del Decreto legislativo 152/2006;
- non prevedono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- le modifiche previste non introducono variazioni cartografiche rispetto agli effetti ambientali già previsti dal RU e che erano stati oggetto di specifica valutazione in sede di elaborazione ed approvazione del regolamento;
- il quadro conoscitivo ambientale risulta adeguatamente aggiornato ed approfondito anche con le ulteriori elaborazioni a supporto del Regolamento Urbanistico;

inoltre i contenuti della variante:

- non introducono modifiche al RU tali da variare in modo significativo il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, né per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative né attraverso la ripartizione delle risorse;
- non introducono modifiche che influenzano in modo significativo altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono correlati a problemi ambientali e non sono rilevanti rispetto all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non comportano impatti con caratteri critici né significativi per quanto riguarda gli aspetti di cui al comma 2 dell'Allegato 1 della L.R. 10/2010.

Per le ragioni sovraesposte e per quanto evidenziato nei precedenti capitoli, si ritiene di poter affermare che la Variante non determina nuovi significativi impatti sull'ambiente, non provoca rischi per la salute umana, né provoca impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.